



STATUTO

FINALITA'

Art. 1 – L'Associazione Culturale “ **RAGAZZI DI MAGENTA**”, più avanti chiamata per brevità “**Associazione**”, ha come scopo:

Lo sviluppo di diverse forme di associazionismo giovanile attraverso attività: A) culturali, B) ludiche, C) ricreative e D) sportive.

Art. 2 – Per la realizzazione diretta ed indiretta del proprio scopo sociale, come già previsto nell'articolo 1, l'associazione potrà organizzare incontri, convegni e altre attività di carattere specialistico o conferenze e altre manifestazioni aperte al pubblico, curare la realizzazione di testi a stampa, periodici e non, o di documenti sonori e audiovisivi, allestire un sito web e/o utilizzare strumenti di diffusione avanzati, per via radiofonica, televisiva o telematica, ed effettuare ogni altro servizio idoneo al raggiungimento del suddetto scopo. L'associazione potrà altresì promuovere la realizzazione di associazioni complesse, aderire per affiliazione ad enti e/o organismi di qualsiasi tipo, sia nazionali che internazionali, oppure ad altre espressioni associative a loro volta aderenti ad un'unica ed unitaria struttura, al fine di promuovere la realizzazione di iniziative e programmi comuni che si dimostrino necessari per migliorare servizi offerti ai propri soci, associati o partecipanti; potrà inoltre collaborare con privati, aziende ed enti pubblici in vista del conseguimento delle finalità statutarie. L'associazione potrà effettuare attività commerciali, produttive, accessorie e strumentali ai fini istituzionali.

Art. 3 – L'associazione è apolitica ed apartitica e si atterrà ai seguenti principi: assenza del fine di lucro, quindi divieto assoluto a speculazioni di qualsiasi tipo nonché divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione, fondi, riserve e capitale, obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle a esse direttamente connesse, democraticità della struttura, esclusione di soci temporanei, elettività, gratuità delle cariche associative, gratuità delle prestazioni fornite dagli aderenti, salvo il rimborso delle spese anticipate dal socio in nome e per conto dell'associazione, debitamente autorizzate dal Consiglio Direttivo o, ove ne ricorrano i presupposti, dal Presidente del Consiglio Direttivo o, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vice-Presidente del Consiglio Direttivo, sovranità dell'Assemblea, diritto di svolgere attività diverse da quelle istituzionali di cui all'Art. 1, ad eccezione di quelle ad esse direttamente connesse.

Ai sensi della suddetta democraticità della struttura, tutti gli Organi sociali Consiglio Direttivo, Colleggio Sindacale, vengono eletti esclusivamente e liberamente dall'Assemblea ordinaria dei soci; le cariche all'interno dei suddetti Organi sociali – Presidente, Vice-Presidente e Segretario–vengono attribuite dal rispettivo Organo, eccezion fatta per il primo mandato in assoluto in cui le

nomine vengono fatte dai soci Fondatori in sede di costituzione dell'associazione. Tutti i membri di Organi sociali devono essere soci.

Art. 4 – L'Associazione ha sede in Magenta (Mi), viale Lombardia c/o Villa Colombo.

La variazione della sede non comporta modifiche allo statuto.

Tutte le riunioni delle Assemblee, del Consiglio Direttivo, e se istituiti del Collegio Sindacale, potranno avvenire sia presso la Sede sociale che altrove, purché pubblicate con 15 giorni di calendario rispetto alla data.

SOCI

Art. 5 – I soci sono coloro che si iscrivono all'associazione per partecipare alle attività sociali, siano essi cittadini italiani o stranieri.

Art. 6 – All'aspirante socio devono essere consegnate copie aggiornate dello Statuto e dei Regolamenti.

L'aspirante socio deve presentare domanda di iscrizione su apposito modulo, contenente tra l'altro la richiesta dei dati di cui ai criteri per il giudizio d'ammissione, qui sotto sono elencati.

Per decidere sull'ammissione degli aspiranti soci, dovranno venir presi in considerazione i seguenti requisiti: pieno affidamento per l'attuazione dei programmi dell'associazione e volontà di impegnarsi per la loro realizzazione mettendo a disposizione, gratuitamente, parte del proprio tempo libero. L'associazione esclude espressamente la temporaneità della partecipazione alla vita associativa.

La qualifica di socio è subordinata all'accoglimento da parte del Consiglio Direttivo o, anche semplicemente da parte del suo Presidente o Vice-Presidente, con firma singola, della domanda di iscrizione all'associazione.

I motivi dell'eventuale diniego all'ammissione devono risultare chiaramente dalla scheda di richiesta di ammissione.

La delibera sull'ammissione è inappellabile.

L'accoglimento/rigetto della domanda di iscrizione deve venir comunicato per iscritto all'interessato entro sette giorni lavorativi, senza la necessità di indicarne i motivi.

Quando tutto quanto sopra è andato a buon fine, l'aspirante socio deve versare entro una settimana dal ricevimento, anche verbale, della comunicazione dell'ammissibilità, oltre alla quota di iscrizione, rinnovabile annualmente; deve inoltre depositare in Segreteria i seguenti documenti: fotocopia dei documenti d'identità e del codice fiscale.

Art. 7 – Solo quando la posizione dell'aspirante socio sia stata regolarizzata, questi diventa socio a tutti gli effetti e può ricevere la tessera dell'associazione.

Art. 8 – Sono previsti i seguenti tipi di soci:

- Fondatori;
- Onorari;
- Ordinari.

Soci Fondatori: sono quelle persone che hanno fondato l'associazione, sottoscrivendo l'Atto Costitutivo;

Soci Onorari: sono quelle persone alle quali l'associazione deve particolare riconoscenza e vengono nominati dall'assemblea ordinaria dei soci su proposta del Consiglio direttivo. I soci onorari sono esentati dal pagamento di qualsiasi contributo, pur godendo di tutti i diritti degli altri tipi di soci come se paghino i contributi sociali.

Soci Ordinari: sono quelle persone che condividono le finalità dell'associazione pur non appartenendo a nessuno dei tipi suddetti.

Art. 9 – Tutti i soci maggiorenni in regola con il pagamento delle quote sociali che non siano nel periodo di sospensione, hanno diritto sia al voto in seno all'Assemblea dei soci, tanto ordinaria quanto straordinaria, che di essere eletti alle cariche sociali.

Art. 10 – La richiesta di ammissione a socio comporta automaticamente l'accettazione dello Statuto, dei Regolamenti e di tutte le disposizioni vigenti nell'associazione. Inoltre il socio non potrà intraprendere alcun tipo di provvedimento legale contro l'associazione, né contro i suoi Organi sociali, né contro gli altri soci.

Art. 11 – Cause di radiazione dei soci sono le seguenti:

- Morosità;
- Indisciplina e/o comportamento scorretto ripetuti;
- Inattività prolungata.

Il Consiglio Direttivo può radiare il socio moroso e si riserva di agire in via legale contro di esso. Indipendentemente da quanto sopra, decorsi tre mesi dalla scadenza annua senza che il socio abbia saldato la propria quota d'iscrizione annuale, il socio stesso è automaticamente radiato senza necessità alcuna di delibera del Consiglio direttivo e senza necessità di alcuna notifica della radiazione. A tal fine il Presidente o il Vice-Presidente, provvedono ad annotare nell'apposito "Libro dei Soci" la radiazione del socio.

Il socio, non ancora radiato, che non sia al corrente con il pagamento delle quote dovute, pur rimanendo socio a tutti gli effetti, non ha diritto a partecipare alle attività sociali.

Il Consiglio direttivo nel corso della seduta con la quale viene convocata dall'Assemblea, sia essa ordinaria che straordinaria, provvede a radiare i soci che siano rimasti totalmente inattivi negli ultimi sei mesi; questo al fine di eliminare i soci ormai inerti che non fanno altro che alzare il "quorum" delle Assemblee.

Nel caso di indisciplina o condotta scorretta recidive da parte dei Soci, il Consiglio Direttivo, applica nei loro riguardi la sospensione temporanea o la radiazione senza rimborso delle quote sociali.

Nel caso in cui un socio radiato rivesta una carica sociale, decade immediatamente ed automaticamente da tale carica.

I soci radiati possono ricorrere alla decisione della prima Assemblea utile, sia essa ordinaria che straordinaria.

Art. 12 – Le quote sociali sono intrasferibili sia per atto tra vivi che per eredità.

In caso di dimissioni, radiazione o morte di un socio, la sua quota sociale rimane di proprietà dell'associazione.

ESERCIZIO SOCIALE

Art. 13 – L'esercizio in corso durerà dal 1° settembre 2009 e termina il 31 dicembre 2009. Con decorrenza dall'anno 2010 ogni esercizio durerà dal 1 gennaio al 31 dicembre.

ASSEMBLEE

Art. 14 – Il consiglio direttivo deve convocare l'assemblea ordinaria dei soci almeno una volta all'anno. Inoltre può convocare, quando lo ritenga opportuno, altre assemblee ordinarie e straordinarie.

Le assemblee, sia ordinarie sia straordinarie, sono convocate, mediante invio di lettera non raccomandata o via telematiche (e-mail) a tutti i soci, anche se sospesi o radiati in attesa di giudizio sul ricorso all'assemblea, almeno quindici giorni prima della data stessa, su proposta del Consiglio direttivo, o di almeno due dei suoi membri, oppure da tanti soci che rappresentino almeno i due terzi dei soci aventi diritto di voto.

L'avviso di convocazione deve contenere i seguenti dati:

- Giorno, ora e sede della prima convocazione. Tra la data della delibera di convocazione e la data della prima convocazione devono passare almeno quindici giorni;
- Giorno, ora e sede dell'eventuale seconda convocazione;
- Ordine del giorno, cioè l'elenco degli argomenti che saranno trattati; elenco dei soci radiati per un qualsiasi motivo;
- Un prospetto per l'eventuale delega a terzi, esclusivamente soci aventi diritto al voto, nel caso in cui il socio non voglia o non possa parteciparvi personalmente;
- Nel caso in cui l'assemblea debba occuparsi della nomina di cariche sociali, all'avviso di convocazione deve venir allegato un prospetto contenente la lista degli aspiranti alle cariche;
- Il primo punto dell'ordine del giorno deve riguardare la trattazione di eventuali ricorsi da parte dei soci radiati, onde permettere ai soci, che riescano ad essere riammessi, di poter partecipare, con il proprio voto, agli altri punti in discussione, con conseguente variazione del numero dei soci aventi diritto di voto, dei soci presenti, quindi del numero legale detto anche "quorum". La trattazione di un eventuale ricorso, anche se fatta all'inizio dell'Assemblea Straordinaria, è considerata al livello di Assemblea ordinaria ai fini sia della composizione che delle maggioranze necessarie.

Art. 15 – Le Assemblee ordinarie sono valide in prima convocazione quando siano presenti almeno la metà più uno dei soci con diritto al voto; in seconda convocazione saranno sempre valide, qualunque sia il numero dei soci presenti aventi diritto di voto. Le Assemblee straordinarie sono valide in prima convocazione quando sono presenti almeno 2/3 dei soci aventi diritto di voto, in seconda convocazione qualunque sia il numero dei soci con diritto di voto. Le Assemblee straordinarie relative ad eventuale scioglimento dell'associazione sono valide in prima convocazione quando sono presenti almeno 2/3 dei soci con diritto di voto, in seconda convocazione quando siano presenti almeno la metà più uno dei soci con diritto di voto, in terza convocazione qualunque sia il numero dei soci con diritto di voto. Per la validità delle Assemblee successive a quella che ha deliberato lo scioglimento è valida la presenza di qualunque numero di soci aventi diritto di voto.

Tutte le decisioni vengono prese per alzata di mano o scrutinio segreto.

L'Assemblea nomina il proprio presidente e il proprio segretario.

Art. 16 – Nelle Assemblee sia ordinaria sia straordinaria sono approvate le proposte che raccolgono la maggioranza semplice dei voti dei presenti, anche per delega, degli aventi diritto al voto sia in prima sia in seconda convocazione; fanno eccezione le Assemblee relative allo scioglimento dell'associazione per le quali sono necessarie le seguenti maggioranze favorevoli: in prima convocazione almeno i 2/3 dei soci presenti aventi diritto al voto, dalla seconda convocazione in poi la maggioranza semplice dei voti dei presenti. Per le Assemblee successive a quelle che ha deliberato lo scioglimento, è valido il voto favorevole della maggioranza semplice dei voti dei presenti.

Nelle deliberazioni di approvazione dei bilanci e in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori ed i sindaci non hanno diritto al voto.

Art. 17 – L'Assemblea ordinaria delibera su qualsiasi proposta venga presentata all'attenzione, anche se di pertinenza esclusiva di qualche Organo sociale o di qualche Membro di organo sociale, che non sia però di pertinenza dell'Assemblea straordinaria.

In particolare sono compiti dell'Assemblea ordinaria:

- Nomina o sostituzione degli organi sociali;
- Approvazione o rigetto dei rendiconti preventivi e consuntivi, della relazioni annuali del Consiglio direttivo e dell'eventuale Colleggio sindacale;
- Approvazione dei programmi dell'attività da svolgere, redazione, modifica, revoca di Regolamenti interni; il primo Regolamento può essere redatto dall'Assemblea costituente; il Consiglio Direttivo, nell'ambito delle proprie prerogative può redigere, modificare, revocare propri regolamenti interni;
- Deliberazione su un ricorso presentato da un socio che è stato radiato; la deliberazione dell'Assemblea è inappellabile;
- Nomina di "soci onorari" in base a proposta da parte del Consiglio direttivo;
- Nomina del primo Preposto nel caso di eventuali attività di somministrazione di cibi, bevande e/o attività commerciali e produttive marginali.

Art. 18 – Le variazioni dello Statuto devono essere approvate da un'Assemblea straordinaria; invece la redazione, modifica, revoca dei Regolamenti, ivi compreso quello Generale che è stato approvato dall'Assemblea costituente, vengono approvate dall'Assemblea ordinaria.

Art. 19 – Le decisioni prese dall'Assemblea, sia ordinaria sia straordinaria, impegnano tutti i soci, ancorché dissenzienti o assenti.

CONSIGLIO DIRETTIVO

Art. 20 – Il Consiglio Direttivo è formato da 9 membri.

Il Consiglio Direttivo dura in carica per un triennio e può venir rieletto per non più di tre volte consecutive.

La carica di membro del Consiglio direttivo è incompatibile con quella di Sindaco. All'atto dell'accettazione della carica, i membri del Consiglio direttivo devono chiarire, sotto la propria personale responsabilità, che non sussistono a loro carico cause di ineleggibilità e/o decadenza di cui all'art. 2382 C.C.

Art. 21 – E' pertinenza del Consiglio Direttivo tutto quanto non sia per legge o per Statuto di pertinenza esclusiva dell'Assemblea dei soci o di altri Organi e comunque sia di ordinaria amministrazione, con le eccezioni di straordinaria elencate qui appresso.

In particolare spetta al Consiglio Direttivo:

- Ammissione di nuovi soci; tuttavia tale incombenza può essere assolta direttamente dal Presidente o dal Vice-Presidente che deliberano con firma singola. Nel prendere detta delibera essi debbono rispettare i criteri appositamente previsti dallo Statuto.
- Convocazione delle Assemblee;
- Osservare e far osservare tutte le delibere delle Assemblee;
- Attribuzione delle cariche ai suoi membri, nonché eventuali mandati particolari;
- Redazione del rendiconto annuale consuntivo per l'esercizio appena trascorso;
- Redazione della redazione annuale; a tal fine la redazione dovrà contenere il perché di eventuali sfondamenti superiori al 10% (dieci per cento) del totale annuo di spese, come più ammesso sotto; alla redazione dovrà essere allegato il rendiconto preventivo per l'esercizio appena trascorso, già approvato dall'Assemblea precedente;
- Redazione del rendiconto annuale preventivo per l'esercizio in corso;
- Emanazione/modifica/revoca, nell'ambito delle proprie competenze di Regolamenti, escluso il regolamento generale in quanto di pertinenza dell'Assemblea, disposizione, ecc;

- Radiazione dal Consiglio Direttivo di quei suoi membri che abbiano totalizzato più di tre assenze ingiustificate e conseguenti alle riunioni dello stesso;
- Radiazione di soci inattivi negli ultimi sei mesi precedenti la convocazione di un'Assemblea, sia ordinaria sia straordinaria;
- Assunzione, determinazione dei compensi nonché l'eventuale licenziamento del personale dipendente dell'Associazione; però tali incombenze possono essere assolte direttamente dal Presidente o dal Vice-Presidente che deliberano con firma singola;
- Decisioni sulla sistemazione dei locali adibiti all'uopo; tali incombenze possono essere anche assolte direttamente dal Presidente o dal Vice-Presidente, che deliberano singolarmente;
- Vigilanza sul buon funzionamento di tutte le attività sociali e coordinamento delle stesse;
- Deliberazione di spese in nome e per conto dell'Associazione, al di fuori di quanto stabilito dall'assemblea, per un importo massimo per operazione previsto inizialmente dall'Atto Costitutivo e poi periodicamente aggiornato dall'assemblea ordinaria, comunque per un totale complessivo per esercizio non superiore al 10% (dieci per cento) del totale complessivo delle spese previste dal rendiconto preventivo; nel caso di necessità e/o urgenza e/o pericolo, tali limiti possono essere superati, in tal caso però è necessario il parere vincolato del Collegio Sindacale che accerti: che ricorrano i requisiti di necessaria e/o urgenza e/o pericolo, la legittimità dell'operazione che è il suo normale compito ed il merito della stessa.

Presidente / Vice-Presidente del Consiglio Direttivo

Art. 22 – I compiti principali del Presidente, che in caso di sua assenza o impedimento vengono assolti dal Vice-Presidente:

- Rappresentare l'Associazione di fronte ai terzi e stare in giudizio per conto della stessa;
- Convocare e presiedere le riunioni del Consiglio Direttivo; deliberare spese in nome e per conto dell'Associazione, al di fuori di quanto stabilito dall'Assemblea e dal Consiglio Direttivo, per un importo massimo per operazione previsto inizialmente dall'Atto Costitutivo e poi periodicamente aggiornato dall'Assemblea Ordinaria;
- Con firma congiunta con il Vice-Presidente, prendere in caso di urgenza e/o pericolo, delle decisioni che spettano al Consiglio Direttivo, salvo poi convocare al più presto un Consiglio Direttivo per far verificare lo stato di urgenza e/o pericolo; deliberare sull'ammissione di deliberare sulla sistemazione dei locali adibiti all'uopo;
- Deliberare l'apertura di sedi secondarie;
- Essere il massimo superiore degli eventuali lavoratori dipendenti; avere inoltre il potere di fissare mansioni e compensi nonché il licenziamento, sia per motivi disciplinari che non disciplinari, senza possibilità per i lavoratori di ricorso al Consiglio Direttivo o ad altro Organo sociale, salvo ben inteso il diritto di ricorso previsto dalla Legge ai sindacati nonché agli Organi statali competenti;
- Delibere, entro i limiti suddetti, su tutte le questioni che per legge o Statuto non siano di competenza dell'Assemblea dei soci o del Consiglio Direttivo o di un altro Organo dell'Associazione.

ENTRATE

Art. 23 – Le entrate dell'Associazione sono costituite da:

- Contributi degli aderenti;
- Contributi dei privati;

- Contributi dello Stato, di Enti o di istituzioni pubbliche finalizzate esclusivamente al sostegno di specifiche e documentate attività o progetti;
- Contributi di organismi internazionali;
- Rimborsi derivanti da convenzioni;
- Entrate derivanti da attività commerciali e produttive marginali.

RENDICONTI

Art. 24 – Il Consiglio Direttivo presenta annualmente entro il 29 aprile all'assemblea la relazione nonché il Rendiconto Consuntivo dell'esercizio trascorso, quello previsto per l'esercizio dell'anno in corso.

ATTIVITA' DIRETTAMENTE CONNESSE

Art. 25 – L'Associazione potrà, esclusivamente per scopo di autofinanziamento e senza alcun fine di lucro.

Art. 26 – E' compito del Consiglio Direttivo nominare un eventuale Preposto quale responsabile dell'attività commerciali e produttive marginali intraprese dall'Associazione.

DURATA E SCIoglIMENTO DELL' ASSOCIAZIONE

Art. 27 – La durata dell'Associazione è illimitata.

Art. 28 – L'Associazione non potrà sciogliersi che per decisione di un Assemblea Straordinaria appositamente convocata dal Consiglio Direttivo.